



COMUNE DI ROSATE

**REGOLAMENTO DI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELLA LEGGE N. 12/2005 ART. 81**

Approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 20.11.2008

INDICE

ART. 1 Commissione per il paesaggio – Composizione	pag. 3
ART. 2 Nomina e durata	pag. 3
ART. 3 Casi di incompatibilità e conflitto di interessi	pag. 4
ART. 4 Attribuzioni e competenze della Commissione per il paesaggio	pag. 4
ART. 5 Modalità di convocazione: sedute e decisioni	pag. 5
ART. 6 Esame paesistico dei progetti	pag. 5
ART. 7 Struttura Tecnica Comunale	pag. 7
ART. 8 Norma transitoria	pag. 7

ART. 1
Commissione per il paesaggio – Composizione

1. La Commissione per il paesaggio è composta da tre membri, tutti con diritto di voto, esperti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale.
2. Gli esperti vengono individuati sulla scorta di presentazione di curriculum professionale richiesto dall'Amministrazione.
3. Il presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione professionale ed aver maturato una qualificata esperienza , come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. I Componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici attribuite al Comune.
5. Nel corso della prima seduta della commissione i partecipanti eleggono il Presidente ed un Vicepresidente.
6. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
7. Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, con funzioni di Segretario e/o altro personale degli uffici che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione e il Sindaco o Assessore delegato.

ART. 2
Nomina e durata

1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore competente, previa verifica da parte del Responsabile dell'Ufficio competente dei curricula presentati dagli esperti ambientali.
2. Un componente della commissione viene scelto nell'ambito di nominativi proposti , entro quindici giorni dalla richiesta, dai gruppi consiliari di minoranza. In caso di mancata segnalazione dei nominativi entro il termine suddetto l'Amministrazione potrà

procedere alla nomina con nominativi dalla stessa individuati. Per la nomina occorrono i medesimi requisiti previsti al precedente articolo 1.

3. I membri con diritto di voto restano in carica cinque anni, decorrenti dalla data della nomina. La Commissione non può, comunque, rimanere in carica oltre la scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, fatta salva l'automatica proroga tecnica per il tempo necessario alla formalizzazione degli atti amministrativi relativi al rinnovo della stessa.
4. Non potranno essere nominati membri della commissione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale e chi è già componente di Commissione Comunale.
5. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. In Tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.
6. Nel caso in cui sopraggiunga una causa di incompatibilità di cui al successivo articolo 3 per un componente della commissione, lo stesso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla formale segnalazione da parte dell'Amministrazione alla rimozione delle cause, in caso contrario potrà essere dichiarato decaduto dalla carica.

ART. 3

Casi di incompatibilità e conflitto di interessi

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario è incompatibile:
 - con la carica di Consigliere Comunale;
 - con la carica di componente la Giunta Comunale;
 - con il rapporto di dipendenza con il Comune o enti, aziende, società da esso dipendenti.

I Commissari non possono partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della commissione stessa.

I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio qualora siano interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge nonché i parenti e affini fino al quarto grado.

ART. 4

Attribuzioni e competenze della Commissione per il paesaggio

1. La Commissione per il paesaggio è un organo consultivo del Comune in materia paesaggistica.
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano-territoriale. Decide sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle

procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.

3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.
4. La Commissione esprime i pareri nell'ambito dei procedimenti amministrativi previsti dagli art. 146, 147 e 159 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni nonché degli art. 167 e 181 del medesimo decreto legislativo e dall'art 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed alla valutazione paesistica dei progetti ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree assoggettate a tutela paesaggistica secondo le modalità stabilite dalle linee guida della DGR n. VII/11045 del 08/11/2002.

ART. 5

Modalità di convocazione: sedute e decisioni

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso, anche con gli attuali mezzi di comunicazione (fax o e-mail), da parte del Responsabile del Procedimento con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata.
2. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno due dei componenti in carica.
3. I pareri della commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
5. Può essere prevista la possibilità che la commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

ART. 6

Esame paesistico dei progetti

1. In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.
2. E' obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell'impatto paesistico, secondo le seguenti fasi:

- a) Preliminarmente alla presentazione del progetto, il progettista procede alla compilazione della modulistica predisposta dal competente settore del Comune (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n°7/11450), consistente in una autovalutazione paesistica dell'intervento sulla scorta di due criteri: la "*determinazione della classe di sensibilità del sito*" e la "*determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto*";
- b) La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nella apposita modulistica (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n°7/11450) e la conseguente validazione comportante l'eventuale decisione circa l'invio del progetto in Commissione del paesaggio, è svolta a cura degli operatori addetti all'istruttoria ed in ultima analisi dal Responsabile del Procedimento;
- c) Nel caso in cui l'Ufficio riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e quanto rilevato dall'analisi degli atti, il procedimento amministrativo della pratica verrà interrotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l'aggiornamento della valutazione oppure nei casi in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente esclusione del corretto procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla commissione per il paesaggio per il diniego.

3. I progetti con impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n°7/11450) si intendono automaticamente accettabili sotto l'aspetto paesistico e pertanto il procedimento amministrativo si concluderà esclusivamente ai fini edilizio - urbanistici.

4. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n°7/11450) saranno inviati all'esame della commissione per il paesaggio che esprimerà un parere vincolante circa il rilascio del permesso di costruire oppure la positiva conclusione del procedimento amministrativo delle D.I.A.. In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all'incidenza della soluzione progettuale proposta.

5. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n°7/11450) potranno essere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale e comunque potranno essere oggetto di richiesta di completa riprogettazione in relazione al giudizio che esprimerà la commissione per il paesaggio.

6. La Commissione per il paesaggio esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n°7/11450). Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato, nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l'inserimento paesistico. Nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione.

7. I progetti ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi della vigente legislazione, sono soggetti alla medesima verifica di impatto paesaggistico degli altri progetti ed inoltre saranno sottoposti alla verifica di compatibilità rispetto al vincolo specifico esistente. In tale casistica dovranno essere presentate le istanze corredate della documentazione progettuale prevista dall'allegato a) alla D.G.R. 15.03.2006 n° 8/2121.

ART. 7

Struttura Tecnica Comunale

1. La Struttura Tecnica Comunale cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione è individuata contestualmente alla nomina della Commissione del Paesaggio.
2. In luogo della Struttura Tecnica Comunale può essere attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione ad una professionalità all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale con specifica professionalità dedotta dal titolo di studio e dall'esperienza in materia ed il ruolo rivestito all'interno del Comune.
3. Il Responsabile della Struttura Tecnica Comunale redige, per ogni domanda o denuncia pervenuta, una breve relazione scritta sulla conformità dei progetti presentati alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e fornisce inoltre, tutti i chiarimenti richiesti dalla Commissione per il paesaggio.
4. La fase istruttoria delle pratiche edilizie è curata dal Responsabile del procedimento, il cui nominativo viene comunicato al richiedente il permesso di costruire ai sensi della L.R. 12/2005.
5. Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, la Struttura Tecnica Comunale provvede a richiedere, quando necessario, integrazioni documentali inerenti la pratica depositata.

ART. 8

Norma transitoria

Dalla nomina della presente commissione ai sensi del precedente articolo 2 decadono automaticamente, senza necessità di alcun atto specifico, gli esperti ambientali già nominati quali componenti in seno alla Commissione edilizia Comunale.